

Pacchetto Semplificazione

Indice

MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	2
(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata).....	3
(Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale).....	3
(Misure di semplificazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni).....	3
(Misure di semplificazione del documento di valutazione dei rischi).....	4
(Semplificazione di adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri).....	4
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche).....	4
(Misure di semplificazione in relazione ai lavori nei cantieri temporanei e mobili).....	6
(Verifiche periodiche della attrezzature di lavoro).....	6
MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA.....	7
(Collocamento obbligatorio. Criteri di computo della quota di riserva).....	7
(Collocamento obbligatorio. Esclusioni).....	8
(Pagamento dilazionato dei crediti contributivi).....	8
(Prosecuzione volontaria).....	9
(Armonizzazione base di calcolo delle prestazioni non pensionistiche INPS).....	10
(Regime previdenziale per i lavori all'estero).....	11
(Semplificazioni in materia di comunicazioni).....	11
PROPOSTE IN MATERIA DI DURC.....	12
MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI E EDILIZIA.....	12
(Modifiche all'articolo 146).....	13
MISURE IN MATERIA DI PRIVACY.....	18
AMBIENTE.....	19
MISURE IN MATERIA ALIMENTARE.....	26
MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI.....	28
MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA.....	29

PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE

MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

(in attesa della valutazione definitiva del Ministero del Lavoro)

Art. 1

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "13- *bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento".

Art. 2

(Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono soppressi. Il comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è riformulato come segue: "Entro il 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti dell'allegato 3A".
2. L'Allegato 3B "Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria" è soppresso.

Art. 3

(Misure di semplificazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni)

1. All'articolo 26, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, dopo le parole "rischi da interferenze" sono inserite le seguenti: "o individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento" e, dopo le parole "lavori, servizi e forniture.", è aggiunto il seguente periodo: "Della individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.". Nel secondo periodo le parole "Tale documento è" sono sostituite dalle parole "In caso di redazione del documento esso è".
 - b) il comma 3- bis è sostituito dal seguente: "Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché nei casi in cui i documenti di valutazione dei rischi del datore di lavoro committente e dell'impresa appaltatrice considerano tutti i rischi dovuti a eventuali interferenze. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la durata presunta dei lavori, servizi e forniture desunta dal numero delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori".

Art. 4

(Misure di semplificazione del documento di valutazione dei rischi)

1. All'articolo 29, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico. Nelle aziende fino a 10 lavoratori e nelle aziende che operano nei settori di cui al precedente periodo che non hanno avuto infortuni che comportano l’assenza dal lavoro per un periodo superiore ai tre giorni e nelle quali non siano state denunciate malattie professionali nei due anni precedenti, i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi sulla base di dichiarazioni redatte in forma semplificata utilizzando il modello allegato al presente decreto. Agli effetti di cui al periodo che precede non vanno computati gli infortuni *in itinere*.

6-quater. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche ai datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, ad eccezione delle aziende di cui al comma 7, e che hanno ottenuto o sono nelle condizioni di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi delle vigenti disposizioni.

6-quinquies. Le imprese di nuova costituzione che operano nei settori di attività di cui al comma 6-ter, effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), nei due anni successivi alla data di costituzione. Per il periodo successivo al biennio dalla data di costituzione delle imprese trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6-ter e 6-quater.

6-sexies. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.”.

Art. 5

(Semplificazione di adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri)

1. Dopo l’articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: “ art.104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili) Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b)”.

2. All’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, adottato previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo”.

Art. 6

(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari, le direzioni provinciali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni.”.

b) al secondo comma, l'alinea è sostituita dalla seguente: “Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede ad un'inchiesta al fine di accertare:”.

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

3. L'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è modificato come di seguito:

“1. In caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

- a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
- b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, vengono individuate le informazioni da trasmettere e definiti i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le Amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 2 provvedono a trasmettere in via telematica le informazioni loro pervenute con le modalità di cui al comma 2 all'organo di vigilanza competente per territorio.

4. La comunicazione di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.”

4. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole “sanitaria locale”, la parola “e” è sostituita dalla parola “o”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. In caso di notifica ai sensi del presente articolo non va effettuata la notifica di cui all’articolo 67.”.

5. All’articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.

6. All’articolo 240, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.

7. All’articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.

8. All’articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”

Art. 7

(Misure di semplificazione in relazione ai lavori nei cantieri temporanei e mobili)

All’articolo 88, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi compresi i piccoli scavi senza costruzione, finalizzati alla creazione delle infrastrutture per servizi”.

Relazione unica (su tutte le disposizioni che precedono)

La rivisitazione delle regole della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro pubblici e privati realizzata per mezzo della recente riforma (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, anche noto come “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro) ha collocato l’Italia nel novero dei Paesi in possesso di una legislazione completa e moderna in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, del tutto coerente con i livelli di tutela individuati dalle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e, ovviamente, dalle Direttive dell’Unione europea in materia.

Tale normativa individua, quindi, livelli di tutela inderogabili, sia in quanto diretti a garantire alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici e privati l’effettività del diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.) che in quanto traduzione e attuazione delle direttive comunitarie di riferimento, tutte puntualmente recepite nel tempo dall’Italia attraverso previsioni ora confluite nel contesto unitario del citato “Testo unico”. Invero, proprio l’Unione europea ha allo studio una serie di iniziative

dirette a evidenziare l'opportunità di procedere a una semplificazione degli adempimenti connessi alla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, avendo come riferimento unicamente gli adempimenti burocratici e documentali, tali da non incidere sui livelli di tutela in discussione. L'idea è quella di favorire la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro da parte delle imprese che sia diretta a perseguire il rispetto dei livelli di tutela limitando l'utilizzo di risorse aziendali per adempimenti meramente formali. Anche le parti sociali hanno elaborato e approvato, in data 11 febbraio 2009, presso la Commissione I (in sede deliberante) del CNEL un documento relativo alla "semplificazione degli adempimenti dell'impresa relativi alle comunicazioni alla pubblica amministrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – osservazioni e proposte", le quali sono state ampiamente considerate nella stesura del presente documento.

Le proposte di semplificazione si collocano in tale contesto e consistono nell'eliminazione di attività formali, e prevedono il ricorso a forme di comunicazione telematica, per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di concentrare attenzione, risorse e attività su adempimenti necessari a raggiungere e mantenere ovunque i livelli di tutela della salute e sicurezza che sia le normative internazionali che quelle italiane impongono.

L'articolo 1 attribuisce ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, il compito di individuare misure di semplificazione degli adempimenti ove la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro. Ciò per evitare che la applicazione rigorosa dei dettati del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro si traduca nella ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione riferita a analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo. Misure analoghe a quelle in parola sono state previste dal "testo unico" di salute e sicurezza dall'articolo 3, comma 13, per quanto in relazione ai soli lavoratori agricoli (il relativo decreto, elaborato tenendo conto di quanto in un apposito "avviso comune" tra le parti sociali, è in fase di perfezionamento).

L'articolo 2. elimina la previsione – oggetto di forti critiche da parte delle stesse associazioni mediche – in forza della quale i medici competenti sono tenuti a predisporre una assai onerosa relazione annuale da trasmettere alla ASL, nella quale riproporre dati, relativi alla sorveglianza sanitaria, già in possesso delle Pubbliche Amministrazioni. Si mantiene, invece, la previsione di procedere alla semplificazione dei contenuti della cartella sanitaria e di rischio, in modo che essi siano di semplice elaborazione e lettura, oltre che efficaci rispetto alla finalità di legge.

L'articolo 3 prevede, innanzitutto, che l'obbligo di redazione del c.d. "documento unico di valutazione delle interferenze" possa essere sostituito dalla individuazione, a carico del datore di lavoro committente, di un responsabile che sovrintenda e vigili sulle attività appaltate o affidate a lavoratori autonomi e che di tale individuazione venga data evidenza nel contratto di appalto o opera. La norma, tenendo conto dei risultati relativi ai primi anni di applicazione dell'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, sostituisce la redazione di un documento con la presenza di un soggetto specificamente preposto a vigilare sul coordinamento e favorisce la costante informazione reciproca tra il datore di lavoro committente e l'impresa appaltatrice in ordine allo stato dei luoghi e alla interferenza tra le lavorazioni che ivi si svolgono. L'articolo 3, inoltre, rimuove l'incertezza, da più parti rimarcata, relativa alla corretta interpretazione del limite di "due giorni" di durata dei lavori di cui all'articolo 26, comma 3-bis, limite al di sotto del quale il datore di lavoro non è attualmente tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni. A tal fine si introduce la definizione di "uomini-giorno" e viene fissato il predetto limite

in 10 “uomini giorno”, calcolati in un lasso temporale di un anno dall’inizio dei lavori. In tal modo è chiaro che solo lavori di modesta entità, sempre che essi non esponano i lavoratori a rischi particolari (come prevede la norma), possono esonerare dalla redazione del documento in parola.

L’articolo 4 introduce, al comma 1, una semplificazione applicabile alle sole aziende che operino in settori ritenuti (previa individuazione effettuata dal Ministero del lavoro previo parere della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro) a basso rischio infortunistico. A tali imprese, in ragione della constatata limitata pericolosità delle attività svolte, viene consentito di redigere un documento di valutazione dei rischi semplificato, nel quale siano presenti solo alcuni elementi di evidenza, utili anche all’attività di vigilanza. Ciò, beninteso, ferma restando la regola – assolutamente inderogabile – che l’attività sostanziale di valutazione dei rischi deve essere efficace e riguardare tutti i rischi presenti in azienda, quale attività prodromica alla eliminazione del rischio o, quando ciò risulti impossibile, alla sua riduzione al minimo. Alle imprese di nuova costituzione, sempre se operanti nell’area considerata dalla disposizione, tale regime “semplificato” di redazione del documento si applica solo dopo il primo biennio (in modo da apprezzare se i primi mesi di attività siano svolti in modo da concretizzare gli elementi che la norma richiede come propri presupposti di operatività), mentre nei primi due anni esse potranno usufruire delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio, approvate dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (il relativo decreto è in fase finale di perfezionamento). E’ in ogni caso specificato che nelle more della adozione dei provvedimenti di attuazione previsti opera l’attuale disciplina in materia di valutazione dei rischi.

L’articolo 5 reca semplificazioni in materia di cantieri, in considerazione della particolare complessità degli adempimenti di riferimento, dirette a limitare il tempo necessario alla redazione dei documenti di legge in modo che essi siano al contempo più contenuti degli attuali e, comunque, comprensivi degli elementi necessari alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. E’ previsto che i relativi provvedimenti vengano discussi in Commissione consultiva e in Conferenza Stato-Regioni.

L’articolo 6 introduce una serie di semplificazioni relative a comunicazioni e notifiche, alcune delle quali (primi tre commi) riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, che dall’entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 81/2008, consentono al datore di lavoro di effettuare, per via telematica, le comunicazioni degli infortuni sui luoghi di lavoro superiori ad un giorno, all’ INAIL e, per suo tramite, al Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Di fatto, con tali modifiche si consente al datore di lavoro di considerare assolti tutti gli attuali obblighi relativi alle notifiche degli infortuni con la comunicazione telematica appena citata. In tal modo si solleva il datore di lavoro dall’obbligo di denuncia alle autorità locali di pubblica sicurezza e alle autorità portuali o consolari delle denunce di infortuni sul lavoro mortali e con prognosi superiore ai trenta giorni, ma nello stesso tempo si consente alle autorità medesime, nonché alle Direzioni provinciali del lavoro e agli omologhi uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano di avere diretto ed immediato accesso ai dati occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali di rispettiva competenza. L’accesso ai dati occorrenti verrà garantito da una specifica applicazione informatica in continuo aggiornamento, che costituirà un utile strumento per garantire il tempestivo adempimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché una più autonoma e mirata gestione delle relative attività (verifica, vigilanza e monitoraggio), secondo le rispettive, specifiche esigenze. Tali accessi e il relativo applicativo saranno realizzati dall’INAIL senza aggravii in termini di costi ove si consideri che il medesimo Istituto riceverà il “flusso” dei dati di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), una volta che sarà pienamente operativa l’obbligatorietà della trasmissione della denuncia on-line da parte del datore di lavoro. Il comma 3, in particolare, dispone che la notifica agli organi di vigilanza dei nuovi insediamenti produttivi – oggi regolamentata dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 81/2008 – avvenga per mezzo della DIA o della SCIA evitando, in tal modo, la

duplicazione di comunicazioni in capo al medesimo soggetto (il datore di lavoro). Al fine di garantire che i contenuti delle comunicazioni siano completi, con specifico riferimento agli elementi che è necessario che gli organi di vigilanza conoscano in ragione della loro attività, viene previsto che sia elaborato un modello – unico per il territorio nazionale – da utilizzare per le relative comunicazioni e che, comunque, prima di tale elaborazione le comunicazioni di riferimento vengano effettuate secondo l'attuale disciplina (ciò per evitare ogni problema legato alla necessaria vigilanza sui luoghi di lavoro, anche se di nuova creazione o appena modificati). Il trasferimento delle informazioni tra Amministrazioni verrà garantito in via informatica, senza ulteriori aggravii per l'impresa. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 prevedono che alcune comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro possano essere effettuate in via telematica, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, all'evidente scopo di ridurre le comunicazioni cartacee e consentire ai datori di lavoro di potersi avvalere di organismi di rappresentanza che gli aiutino nell'adempiere agli obblighi di legge.

L'articolo 7 risponde alla esigenza di chiarire il campo di applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, superando i dubbi emersi al riguardo, attraverso la puntualizzazione che tale rigorosa disciplina non operi in relazione a scavi la cui ridotta entità non ne giustifichi l'applicazione. Ciò fermo restando che tale principio di esclusione non potrà operare ove i lavori riguardino le attività di cui all'allegato X del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 8

(Verifiche periodiche della attrezzature di lavoro)

All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, i commi 11 e 12 sono sostituiti dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Il datore di lavoro può avvalersi, indifferentemente, dell'INAIL ovvero ASL-ARPA ovvero dei soggetti pubblici abilitati per l'effettuazione della prima e delle successive verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro che vi provvedono nel termine di 60 giorni dalla richiesta con le modalità di cui al comma 13. **Entro cinque giorni lavorativi dalla domanda, i soggetti abilitati di cui al periodo precedente sono tenuti, qualora non siano in grado di effettuare le verifiche richieste entro il termine prescritto, ad autorizzare il datore di lavoro a rivolgersi ad un soggetto privato abilitato per l'effettuazione delle verifiche medesime.** Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione».

Relazione

La procedura delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'art. 71, commi 11-13 del D.Lgs n. 81/2008 è estremamente complessa e non agevola le imprese nell'adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere e anticipare il più possibile in vista di un corretto e tempestivo utilizzo delle attrezzature da sottoporre a verifica. Le principali criticità risiedono nei tempi e negli oneri elevati previsti dall'attuale disciplina.

La proposta di modifica equipara enti pubblici e soggetti privati abilitati, eliminando i passaggi inutili e dispendiosi oggi previsti e che, in ogni caso, consentono di ricorrere ai soggetti privati abilitati ma solo alla fine del percorso.

L'equiparazione dei soggetti privati abilitati a quelli pubblici – come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento al Dlgs 106/2009 – risponde anche all'esigenza espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (v. lettera al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro del 4 ottobre 2006) e della Commissione europea (decisione 4 aprile 2006) di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell'art. 71 del Dlgs 81/2008 a favore delle strutture pubbliche di controllo.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

(sulle quali il Ministero del Lavoro si è riservato una valutazione definitiva sentiti anche il MEF e gli enti previdenziali)

Art. 9

(Collocamento obbligatorio. Criteri di computo della quota di riserva)

1. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sostituire le parole: «capacità lavorativa inferiore al 60 per cento» con le seguenti: «capacità lavorativa inferiore al 46 per cento».

Relazione

L'articolo 4, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede che i lavoratori divenuti inabili in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di assunzione obbligatoria prevista dall'articolo 3 quando abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%. La disposizione mira ad abbassare questo limite al 46% allargando in questo modo la platea dei potenziali interessati.

Art. 10

(Collocamento obbligatorio. Esclusioni)

Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 81/2008, le parole: “Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili,”.

Relazione

Con la legge n. 106/2011, che ha modificato l'art. 5, co. 2, legge n. 68/1999, è stata introdotta una ipotesi di esclusione dalla base di computo del personale esposto a rischi rilevanti, non già una ipotesi di esonero parziale, disciplinata nel successivo co. 3 della disposizione. Il datore di lavoro, infatti, è chiamato ad un'autocertificazione “che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo”.

La proposta di modifica chiarisce espressamente quindi che non si tratta di una ipotesi di esonero parziale.

Art. 11

(Pagamento dilazionato dei crediti contributivi)

1. All'art. 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

“11-bis. L'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato:

- a) *di due punti per le regolarizzazioni rateali fino a 24 mesi;*
- b) *di tre punti per le regolarizzazioni rateali oltre 24 mesi.*

2. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 il terzo e il quarto periodo sono abrogati.

3. All'art. 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è aggiunto in fine il seguente comma:

“5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai crediti contributivi previdenziali.”

4. All'articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da *“interessi di mora”* fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: *“interesse di differimento e di dilazione”*.

Relazione

La proposta di cui al comma 1 ridisegna l'attuale disciplina del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi che attualmente è pari a quello previsto dal TUIR maggiorato di sei punti, che è maggiore dell'interesse per ritardato pagamento di uno 0,50%.

La finalità della riforma è quella di agevolare il contribuente che richiede una dilazione e quindi la possibilità per l'Istituto di recuperare prima le somme a credito.

I commi 2, 3 e 4 riconducono ad unitarietà la gestione della fase amministrativa dei crediti contributivi. La proposta normativa consentirebbe di ottenere i seguenti benefici:

- ⌚ incentivo ad aderire a forme di rateazione in fase amministrativa, che diventerebbe più incisiva qualora venisse richiesto un minor numero di rate a seguito della riduzione degli interessi di dilazione;
- ⌚ incremento di incassi per l'Istituto;
- ⌚ minor pagamento a titolo di aggio.

La proposta inoltre consentirebbe di anticipare di circa 24 mesi l'incasso di 100 milioni di euro per anno.

Art. 12

(Prosecuzione volontaria)

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il divieto di prosecuzione volontaria non si applica ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

2. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1983, n. 47, sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Gli Istituti previdenziali autorizzano il datore di lavoro a provvedere al versamento degli importi corrispondenti alla contribuzione volontaria fino ad un periodo massimo complessivo di sei anni, previa intesa tra datore di lavoro e singolo lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine il lavoratore interessato deve presentare apposita domanda agli Istituti previdenziali con allegata una dichiarazione autenticata del datore di lavoro circa l'assunzione da parte di quest'ultimo degli obblighi contributivi di cui sopra. Le somme versate dal datore di lavoro agli Istituti previdenziali ai sensi della presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e sono deducibili ai sensi dell'art. 62 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nelle ipotesi di ricongiunzione e di riscatto dei periodi assicurativi.”

Relazione

La proposta di cui al comma 1 consente all'iscritto alla gestione INPS dei cosiddetti “parasubordinati” la prosecuzione volontaria presso le altre forme obbligatorie di previdenza e quindi la maturazione del diritto alla pensione presso le stesse, attualmente preclusa espressamente dalla legge.

Il superamento del divieto produce evidenti effetti positivi non solo per i lavoratori interessati, che potranno così ottenere una pensione, ma anche per gli Enti previdenziali presso cui si opera la prosecuzione, che riceveranno un maggior gettito contributivo.

La proposta di cui al comma 2 consente ai datori di lavoro interessati di assumersi l'obbligo del pagamento della contribuzione pensionistica per la prosecuzione volontaria (D.Lgs. n. 184/1997) relativamente ai lavoratori che presentino specifica domanda ai competenti enti previdenziali. Tale surroga potrebbe riguardare tutto il periodo richiesto ed autorizzato ovvero una parte di esso. A tal fine va allegata all'istanza da inoltrare all'istituto previdenziale specifica attestazione dell'azienda interessata, nella quale viene attestato l'impegno della stessa al pagamento della contribuzione per il periodo stabilito. Per i periodi non considerati nell'accordo resta titolare dell'obbligazione il lavoratore interessato.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, garantisce ai lavoratori una elevata tutela di ordine previdenziale e consente alle imprese, pur facendosi carico di oneri di un apprezzabile peso, una maggiore agibilità nella gestione del personale.

Art. 13

(Armonizzazione base di calcolo delle prestazioni non pensionistiche INPS)

1. A decorrere dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge la base di calcolo per la liquidazione di tutte le prestazioni a sostegno e/o integrazione del reddito erogate dall'INPS ai lavoratori subordinati è determinata sulla base della normale retribuzione globale, che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento indennizzabile, comprendendo anche i ratei delle mensilità che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile.

2. Nell'ipotesi di prestazioni dovute dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione di riferimento calcolata come al comma precedente è quella riferita al mese di risoluzione del rapporto di lavoro.

Relazione

Attualmente le prestazioni non pensionistiche sono calcolate in modo non omogeneo e anche riferite periodi temporali diversi, ad esempio:

- ⌚ l'indennità ordinaria di disoccupazione viene calcolata sulla media teorica degli ultimi tre mesi di retribuzione precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
- ⌚ l'indennità di malattia è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera, diversamente determinata a seconda della qualifica dei lavoratori;
- ⌚ l'indennità di maternità si determina prendendo a riferimento la retribuzione media globale giornaliera, diversamente determinata a seconda della qualifica delle lavoratrici;
- ⌚ l'indennità di mobilità viene calcolata con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore interessato, ovvero che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.

Occorre altresì considerare che gran parte delle prestazioni (vedi CIG, CIGS, mobilità, Disoccupazione) sono comunque plafonate su retribuzioni convenzionali, inferiori alle retribuzioni effettive.

L'obiettivo della proposta è di uniformare il conteggio delle retribuzioni per il calcolo delle prestazioni non pensionistiche ad un unico parametro. Tale parametro è individuato nella retribuzione che il lavoratore avrebbe normalmente percepito.

Detto parametro è stato introdotto nell'art.40 della legge n.183/20110(cosiddetto collegato lavoro), ma limitatamente ai soli eventi verificatisi nel corso del rapporto di lavoro.

I vantaggi dell'armonizzazione completa delle basi di calcolo delle prestazioni non pensionistiche sono i seguenti:

- le aziende avrebbero una notevole semplificazione nell'elaborazione del LUL e nella compilazione dell'eventuale modulistica da trasmettere agli Enti preposti;
- l'INPS sarebbe in grado di erogare in tempo reale le prestazioni, poiché già a conoscenza dei dati contemplati dalla proposta, in quanto inseriti mensilmente nelle denunce delle retribuzioni. In questo modo l'Istituto abbatterebbe gli oneri per interessi legali grazie alla forte contrazione dei tempi di liquidazione. Inoltre, la liquidazione della prestazione avverrebbe su dati "certificati" e consolidati.

Art. 14

(Regime previdenziale per i lavori all'estero)

Nell'art. 12 della Legge 30 aprile 1969 n. 153, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:

«8 bis). I contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi dell'Unione Europea ovvero con i quali vigono convenzioni o accordi o norme internazionali che prevedono il mantenimento del regime previdenziale italiano, continuano ad essere calcolati sulle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto interministeriale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto- legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nelle ipotesi in cui rimangano iscritti alle assicurazioni sociali italiane».

Relazione

La norma vuole rendere semplice ed equo l'adempimento degli obblighi contributivi per i lavoratori operanti all'estero.

L'applicazione di valori convenzionali infatti dà chiarezza e certezza ai lavoratori ed alle aziende e garantisce il conseguimento di una pensione italiana come se l'espatrio non fosse avvenuto.

Tale criterio inoltre evita di far conseguire, a parità di livello retributivo reale, un maggior trattamento pensionistico italiano a coloro che operano in Paesi con più elevato costo della vita e più forte valuta ed assicura un identico trattamento previdenziale a prescindere dal Paese estero in cui si opera.

Va infine evidenziato che il sistema dell'imponibile convenzionale non penalizza i lavoratori rispetto alla retribuzione italiana di partenza, in quanto quella convenzionale è di norma equivalente alla retribuzione nazionale effettiva.

Inoltre, sotto il profilo giuridico - sistematico, lo schema di norma proposto, aggiungendo un nuovo comma all'art. 12 della legge n. 153/1969, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 314/1997, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi, inserisce nella sede più opportuna il criterio convenzionale di individuazione dell'imponibile previdenziale già previsto dall'art. 48, comma 8-bis), del TUIR approvato con DPR n. 917/1986.

La norma non ha alcun onere per lo Stato, avendo semplicemente effetti di semplificazione.

Art. 15

(Semplificazioni in materia di comunicazioni)

1. I commi 2 e 2 bis dell'articolo 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli e le agenzie di somministrazione, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, **entro il giorno precedente** all'inizio della prestazione lavorativa, mediante comunicazione avente data certa, effettuabile anche a mezzo sms, fax o posta elettronica certificata.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve indicare il codice fiscale del datore di lavoro, il codice fiscale del lavoratore, la data di assunzione e la data, anche presunta, di cessazione del rapporto di

lavoro. Gli ulteriori elementi che il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai servizi per l'impiego e agli istituti previdenziali e assistenziali, ivi comprese le comunicazioni di cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro sono trasmessi mediante la denuncia mensile di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità applicative della disposizione di cui al precedente comma e le conseguenti modifiche al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie, e sono definite le modalità con le quali gli enti e le amministrazioni interessate acquisiscono e condividono le informazioni comunicate dai datori di lavoro ai sensi dei commi precedenti.”

2. All'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, come modificato dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, il secondo periodo è soppresso.

Relazione

La norma si propone di semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, ottimizzando la trasmissione di informazioni connesse ai rapporti di lavoro, senza peraltro ridurre la qualità e la quantità delle informazioni che vengono poste a disposizione delle diverse amministrazioni.

In particolare, viene previsto che:

- il datore di lavoro, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, comunichi al centro per l'impiego il codice fiscale e la data di assunzione del lavoratore; per tal via, si garantisce agli organi di vigilanza la disponibilità degli strumenti necessari per accertare in tempo reale la legittimità della presenza del lavoratore sul luogo di lavoro;
- le ulteriori informazioni necessarie alle diverse amministrazioni vengano comunicate all'INPS con cadenza mensile, per poi confluire in un archivio al quale avranno accesso tutti gli enti interessati, sottraendo il datore di lavoro all'onere di comunicare le medesime informazioni più volte ed ad un pluralità di amministrazioni.

PROPOSTE IN MATERIA DI DURC

Art ...

È atteso il testo del Ministero del Lavoro a seguito delle proposte della Regione Lombardia e dell'INAIL

MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI E EDILIZIA

Art. 16

(Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli)

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, nei quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9, e il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso. **In tali casi** si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento **finale**, il procedimento è comunque concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

b) il comma 10 è soppresso.

Relazione

Le modifiche proposte all'articolo 20, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recante il Testo Unico dell'edilizia, hanno lo scopo di chiarire, anzitutto, le conseguenze dell'inerzia del Comune nell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del permesso di costruire, in caso di esistenza di un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale e di diniego del relativo atto ampliativo.

Il testo attualmente vigente prevede, al riguardo, la formazione del “silenzio-rifiuto”. La novella si prefigge di esplicitare, mediante il rinvio all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che si tratta di silenzio non significativo, ossia non avente valore di provvedimento di diniego. Rimane, pertanto, ferma – anche a seguito dell'esito negativo del procedimento di rilascio del titolo abilitativo reso necessario dalla presenza di un vincolo – la necessità che l'Amministrazione concluda il procedimento di rilascio del permesso di costruire con un provvedimento espresso.

Si è inoltre ritenuto opportuno, allo scopo di evitare inutili aggravii procedurali e al fine di avere una più semplice formulazione del testo, superare l'attuale distinzione tra l'ipotesi in cui l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale e il caso in cui invece la tutela del vincolo non compete alla predetta amministrazione. Il testo attualmente vigente, infatti, obbliga il Comune, nel secondo caso, ad indire necessariamente la conferenza di servizi. Tale previsione, però, rischia di aggravare – in luogo di alleggerirlo – l'*iter* procedimentale, se non altro tutte le volte in cui sussista un solo vincolo e, quindi, la conferenza si risolva nella convocazione di un tavolo cui partecipa una sola amministrazione, oltre a quella precedente. E' parso, pertanto, corretto abrogare il comma 10 e ricondurre la disciplina di tutte le ipotesi di presenza di vincoli al comma 9.

E' appena il caso di aggiungere che ciò non preclude al Comune, ove ne ravvisi l'opportunità (ad esempio ove coesistano più vincoli sul medesimo immobile) la facoltà di convocare una conferenza di servizi, in ossequio alle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 146)

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, sono soppresse le parole : “*e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole*”. Al medesimo periodo, dopo le parole “*non vincolante*”, sono aggiunte le seguenti: “*ed è reso nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione*”.;

b) al comma 9, primo periodo, sono soppresse le parole da: “*l'amministrazione competente*” fino a “*parere scritto,*”. Al medesimo comma, il secondo periodo è soppresso. Al medesimo comma, terzo periodo, sono soppresse le parole: “*In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente,*”.

Relazione

L'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 attualmente prevede che, in caso di avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici, il parere del soprintendente assume natura obbligatoria non vincolante e si considera favorevole ove non sia stato reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti. Inoltre, il comma 9 del medesimo articolo prevede che, in caso di mancata pronuncia da parte della Soprintendenza entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi che si pronuncia entro quindici giorni.

La proposta sostituisce tali disposizioni e restituisce all'amministrazione competente il potere di provvedere sulla domanda di autorizzazione decorsi inutilmente i termini indicati per l'espressione del parere del soprintendente.

Art. 18

(Modifiche ai pesi percentuali delle categorie di opere generali e specializzate)

(Modifiche all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici”)

1. All'articolo 79, comma 16, dopo l'alea, sostituire come segue le percentuali ivi indicate:

- categoria OS 3: 20%;
- categoria OS 28: 40%;
- categoria OS 30: 40%.

Relazione

Il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” modifica le categorie di Opere Generali e Specializzate (OG e OS).

Nel caso delle OG, la qualificazione si ottiene dimostrando capacità di eseguire in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione complessiva siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Per le OS la qualificazione è conseguita dimostrando la capacità di eseguire in proprio specifiche lavorazioni che costituiscono generalmente parte del ciclo produttivo e che necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone quindi il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Ai sensi dell'articolo 79, comma 16 del Regolamento, infatti, si prevede che «per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

categoria OS 3: 40 per cento;

categoria OS 28: 70 per cento;

categoria OS 30: 70 per cento;»

In vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, la categoria OG11 poteva essere assunta mediante la produzione di certificati lavori riportanti attività riconducibili al macro settore elettrico (OS30, OS5) unitamente ad attività riconducibili al macro settore termico (OS28, OS3).

La norma non prevedeva «pesi» percentuali specifici per ciascuna categoria e per tale ragione è intervenuta l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e fornitura che con una specifica determinazione ha specificato taluni elementi, cui le SOA dovevano attenersi per il rilascio della relativa attestazione.

In occasione della definizione del nuovo Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, il competente Ministero ha ritenuto di definire, a livello normativo, la vicenda relativa al principio di assorbimento (la categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale), introducendolo e incrementando i requisiti per l'ottenimento della categoria OG11 in rapporto al 180 per cento rispetto ad un importo aggiudicabile pari a 100, e contestualmente riducendo a 3 le categorie specialistiche all'interno della OG11 (OS3, OS28, OS30). Ciò in considerazione del fatto che un'azienda attestata in OG11, ad esempio classifica III, può partecipare anche in OS28, OS30 e OS3 a gare con classifica III.

Il dispositivo introdotto dall'articolo 79 del Decreto, quindi, inasprisce le condizioni di accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese: ricordiamo che il suddetto parametro del 180 per cento rappresenta un criterio unico in Europa, che potrebbe determinare, nella migliore delle ipotesi un ridimensionamento, in termini di importo di classifica, delle attuali attestazioni in OG11; ovvero, la cancellazione di numerosissime piccole e medie imprese dal settore a causa della perdita totale della medesima categoria.

È utile ricordare che da recenti studi del CRESME e delle associazioni di categoria, il comparto danneggiato dall'applicazione dell'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, riguarda circa 200.000 imprese con una massa occupazionale di oltre 700.000 addetti, e che per effetto della cancellazione delle imprese per la perdita d'attestazione, si produrrà ulteriore disoccupazione.

La soluzione per risolvere questo grave problema di qualificazione nella categoria OG11, collegato ad un parametro quasi doppio rispetto a tutte le altre categorie, sembra essere il contestuale abbattimento delle percentuali richieste per la qualificazione sino a ricondurle al 100 per cento

dell'importo richiesto (40 per cento per OS28 e OS30 e 20 per cento per OS3), e l'allineamento delle percentuali di possibile assorbimento della categoria OG11 rispetto alle tre specialistiche.

In questa ipotesi, le imprese interessate manterrebbero le attuali attestazioni possedute, ed avrebbero facoltà di partecipare alle gare di appalto per la loro potenzialità complessiva in OG11, oppure di partecipare alle gare di appalto indette nelle categorie specialistiche (principio di assorbimento), nei limiti delle percentuali relativamente corrispondenti, vale a dire il 40 per cento per OS28, il 40 per cento per OS30 e il 20 per cento per OS3 (40 per cento + 40 per cento + 20 per cento = 100 per cento).

Art. 19

(Modifiche al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

All'art. 34 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, dopo la lett. e) aggiungere la seguente:

“e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del comma 4-ter, dell'articolo 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni”; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

b) All'art. 37 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

15-bis “Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e-bis).”

15 – ter “Nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata oppure digitalmente firmata ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82 dagli operatori economici riuniti in aggregazione o dai loro legali rappresentanti. La scrittura privata è consegnata per posta elettronica certificata alla stazione appaltante, unitamente alla copia autentica del contratto di rete. La procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante”.

15-quater “ Nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, è consentita la presentazione delle offerte da parte dell'organo comune di rappresentanza, costituito ai sensi del comma 4-ter, dell'articolo 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, qualora detto potere sia stato previsto nell'ambito del contratto di rete e conferito a favore di una delle imprese parte del contratto. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese aggregate che partecipano alla procedura di affidamento.

Relazione

La promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti ed alle reti di impresa, è contemplata come principio generale che concorre a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore dall'art. 2, lett. n) della legge 11 novembre 2011, n. 180 ("Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese").

Tale disposizione, pur auspicando l'accesso delle reti di impresa alle procedure di gara, non chiariscono le modalità attraverso le quali possa concretamente realizzarsi tale partecipazione, alla luce delle regole dettate Codice dei contratti. Quest'ultimo, all'articolo 34, indica in modo non tassativo i soggetti ammessi a partecipare alle gare e, con specifico riguardo ai concorrenti plurisoggettivi, permette il ricorso a talune forme di aggregazione che presentano peculiarità e regole proprie, delineate principalmente in funzione del grado di strutturazione assunto dalla collaborazione imprenditoriale.

Il contratto di rete, tuttavia, non appare in toto riconducibile ad alcuno di tali istituti.

Più nel dettaglio, rispetto ai consorzi stabili (art. 34, comma 1 lett. c) ed ai i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1 lett. b) - dotati di capacità giuridica propria ed autonomia, anche patrimoniale, perfetta - il contratto di rete non dà vita ad un ente munito di soggettività autonoma. Per il consorzio, è poi prevista la necessaria costituzione di un fondo consortile, mentre, nel caso della rete di imprese, il fondo patrimoniale costituisce un elemento soltanto eventuale del contratto. Inoltre, nell'ambito della rete, la nomina di un organo comune di rappresentanza è prevista in via facoltativa, laddove il consorzio stabile agisce in nome proprio.

Quanto ai raggruppamenti temporanei (art. 34, comma 1, lett. d) ed ai consorzi ordinari di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e), essi sono accumulati al contratto di rete dal fatto che i partecipanti conservano la propria soggettività giuridica.

Tuttavia, anche in tal caso, sussistono rilevanti differenze riconducibili, in via principale, al fatto che mediante la rete viene instaurato un rapporto di collaborazione duraturo e continuativo, non limitato ad una specifica gara, ma, al contrario, finalizzato al perseguimento di un programma di sviluppo di ampia portata.

L'individuazione del meccanismo di partecipazione deve quindi tener conto delle peculiari caratteristiche del contratto di rete che non è finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di diversi operatori economici. Ciò comporta che le parti contraenti devono pattiziamente regolare la partecipazione congiunta alle procedure di gara nell'oggetto del contratto di rete.

Il mandato, in fase di partecipazione, al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete, potrebbe essere sostituito dall'impegno scritto al conferimento dello stesso a valle dell'aggiudicazione o avere, alternativamente, la forma della scrittura privata autenticata ovvero dell'atto sottoscritto digitalmente a norma dei citati articoli del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice da parte di tutte le imprese parte della rete che partecipano alla procedura di gara, l'articolazione dei requisiti di partecipazione, le responsabilità, il recesso, ecc. potrebbero essere disciplinati in analogia con quanto stabilito dall'art. 37 per i raggruppamenti temporanei con un rinvio a tale disciplina.

Art. 20

(Disposizioni in materia di distanze)

(alla valutazione del MIT)

All'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, dopo il comma 1, numero 2), aggiungere il seguente:

“2-bis) Zone B): limitatamente ai territori interessati da eventi sismici e da calamità naturali, per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3 c.1 lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, anche con sopraelevazioni e aumenti di volume è prescritto il rispetto delle distanze vigenti all'epoca della costruzione originaria, salvo deroga, ai sensi dell'ultimo comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati qualora rientrino in piani di recupero e riconversione urbana.”

Relazione

Il D.M. n. 1444 del 1968 detta la disciplina relativa ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti. All'art. 9 c. 1 numero 2) per i nuovi edifici ricadenti in altre zone è prescritta la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

A tale distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è prevista una deroga in caso di esistenza di strumenti urbanistici anteriori al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 contenenti norme sulle distanze.

Tali obblighi comportano un aggravio di spesa, che incentiva la cementificazione di nuove aree urbane a scapito del ripristino degli edifici esistenti e causa allo stesso tempo minore funzionalità per i nuovi edifici, in quanto la volumetria, che risulterebbe ridotta.

In questo modo al fine di migliorare l'assetto urbanistico delle città, e di intervenire su costruzioni già esistenti per rendere i fabbricati antisismici, antiacustici e non energivori, nelle zone totalmente o parzialmente edificate diverse dal centro storico, gli interventi di ristrutturazione edilizia vanno effettuati nel rispetto della normativa sulle distanze vigente al momento della costruzione originaria dell'edificio.

Nella nozione di interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, rientrano gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, che comportino anche sopraelevazioni.

Con la proposta emendativa si intende estendere agli interventi di ristrutturazione effettuati nei territori interessati da eventi sismici e da calamità naturali, che comportino sopraelevazioni e aumenti di volume, il rispetto delle distanze vigenti all'epoca della costruzione originaria, salvo deroga, ai sensi dell'ultimo comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati qualora rientrino in piani di recupero e riconversione urbana.

Art. 21

(Misure minime di sicurezza)

1. All'art. 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa” sono sostituite dalle seguenti: “per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Garante e le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte,”;
- b) dopo le parole “in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore” aggiungere le seguenti “, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani”.

Relazione

Il Codice privacy assegna la competenza a modificare le modalità tecniche di applicazione delle misure minime di sicurezza al Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri per le innovazioni e tecnologie e per la semplificazione normativa. L'art. 36 del D.Lgs. n. 196/2003, infatti, stabilisce che l'adeguamento delle misure minime di sicurezza previste dal Disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) deve avvenire con apposito decreto interministeriale, in considerazione dell'evoluzione tecnica e della prassi applicativa.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 34, co. 1-*bis*, del Codice privacy, che affidava al Garante per la protezione dei dati personali il compito di individuare modalità semplificate in ordine all'applicazione delle misure di sicurezza, in particolare a beneficio di PMI, liberi professionisti e artigiani, e in ragione dell'esigenza di continuare ad assicurare a questi sogge

i modalità semplificate e proporzionate di attuazione della normativa privacy, si rende opportuno aggiornare la norma che affida ai Ministeri competenti tale potere.

La proposta mira ad integrare l'art. 36 del Codice privacy, che affida ad un apposito decreto interministeriale il compito di adeguare il Disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice, introducendo la possibilità di definire, con il medesimo decreto, modalità semplificate di adozione delle misure minime a favore, in particolare, di piccole e medie imprese, professionisti e artigiani, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti.

Art. 22

(Semplificazioni in materia di privacy)

All'art. 5 del d.lgs. n. 196/2003, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

“3-bis. Il trattamento dei dati personali riguardanti l'attività delle imprese commerciali o agricole, esercitate anche in forma individuale, non è soggetto all'applicazione del presente codice. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X del presente codice relativamente al trattamento di dati riguardanti contraenti ed utenti di servizi di comunicazioni elettroniche.”

Relazione

Con il presente emendamento si intende completare il processo di semplificazione finalizzato a riallineare la normativa italiana alla disciplina comunitaria e ad evitare l'introduzione di oneri non previsti a livello europeo nei confronti delle attività imprenditoriali, già avviato con le recenti modifiche al d.lgs. n. 196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, introdotte dall’art. 40, comma 2, del c.d. Decreto “Salva Italia” (Decreto Legge n. 201/2011, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, nella Legge n. 214/2011).

In particolare, l’emendamento è volto ad estendere al concetto più ampio di impresa, anche ove esercitata in forma individuale (cioè da una persona fisica), l’esclusione dal campo di applicazione del Codice già prevista per il trattamento di informazioni relative alle persone giuridiche e, quindi, sostanzialmente alle società (ossia ad imprese gestite in forma societaria).

Infatti, l’intervenuta eliminazione dei riferimenti a persone giuridiche nelle nozioni di “dato personale” e di “interessato” non ha permesso comunque al mondo delle imprese italiane di beneficiare appieno delle semplificazioni e degli sgravi di oneri e costi nei rapporti B2B (Business to Business), anche per finalità amministrativo-contabili, in quanto tutti gli operatori economici hanno comunque dovuto mantenere fermi tutti i gravosi adempimenti previsti dalla suddetta normativa per quella parte di clienti, fornitori, partner, agenti, consulenti, ecc. che sono appunto ditte individuali, piccoli imprenditori o professionisti, rendendo possibile nell’ambito dei sistemi informativi aziendali la realizzazione di procedure diversificate e più leggere solo per le società (conseguentemente, la maggior parte degli operatori ha ritenuto di mantenere inalterato lo status quo ante, evitando la complessa gestione di un doppio binario di mappature organizzative e conseguenti adempimenti).

Nell’emendamento proposto viene inoltre espressamente fatta salva la speciale disciplina nazionale (Capo II, Tit. X, Codice) e comunitaria (direttiva 58/2002/CE) posta a tutela degli interessi giuridici di persone giuridiche ed imprese contraenti di servizi di comunicazioni elettronica.

AMBIENTE

Art. 23

(Pubblicazione provvedimenti di VIA)

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma “2-bis. Dalla data di pubblicazione nel sito web dell’autorità competente effettuata ai sensi del comma 2 decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati”.

Relazione

L’articolo 27, comma 1, del codice ambientale prevede la pubblicazione in estratto, a cura del proponente, del provvedimento di valutazione di impatto ambientale sulla Gazzetta Ufficiale per i progetti di competenza statale, ovvero sul bollettino ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza. Il comma successivo prevede la pubblicazione del provvedimento medesimo, per intero, sul sito web dell’autorità competente.

La proposta intende, attraverso l’abrogazione del comma 1, eliminare l’obbligo di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (o sul B.u.r.): tale obbligo risulta infatti eccessivamente oneroso in quanto

può determinare un ingiustificato allungamento dei tempi. Si ritiene, inoltre, che la finalità di informazione del pubblico perseguita dalla norma possa essere garantita dalla pubblicazione sui siti informatici, già prevista dal comma 2. A tal proposito, si può valutare l'opportunità di individuare un unico portale telematico cui fare riferimento per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. L'introduzione del comma 2-bis consentirebbe di far decorrere i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati dalla data di pubblicazione del provvedimento sui siti web.

Art. 24

(Gestione acque sotterranee emunte)

“L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi è sostituito dal seguente:

“Art. 243 Gestione delle acque sotterranee emunte

1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre alla eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile e economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla Parte III del presente decreto.
2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate, sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma precedente, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.
3. Ove non si proceda secondo quanto previsto ai commi precedenti, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuarsi presso apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti ed in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del presente decreto.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in idoneo impianto che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.
6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.

Relazione

La disposizione in oggetto riscrive la disciplina relativa alla gestione delle acque di falda nell'ambito del Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 relativo alla bonifica dei siti contaminati secondo una nuova impostazione secondo la quale l'emungimento con conseguente scarico in corpo idrico superficiale è una soluzione residuale, praticabile solo ove non sia possibile riutilizzare le acque in un ciclo industriale o per il riciclo delle stesse in falda a scopo di bonifica. Qualora le anzidette soluzioni non siano praticabili il trattamento delle acque di falda ai fini dello scarico in corpo idrico superficiale dovrà garantire un effettivo abbattimento dei livelli di contaminazione immessi nell'ambiente, e non un mero trasferimento di contaminati. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del D.lgs. n. 152/06. Si prevede, altresì, che in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104 del D.lgs. n. 152/06, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in idoneo impianto che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze. In ogni caso le attività di gestione delle acque di falda devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.

Art. 25

(Semplificazioni delle procedure di bonifica siti contaminati)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'art. 239, al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole <al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della Parte VI del presente decreto>
- b) All'articolo 240, comma 1, lettera n) le parole <con attività in esercizio> sono sostituite dalla parola <industriale>
- c) All'articolo 242 aggiungere un comma < 7-bis – I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati da presente Titolo V, l'analisi di rischio, e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa>
- d) All'articolo 242 aggiungere un comma <13-bis – Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza, e più in generale tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi ed allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque. >

e). All'articolo 240, comma 1, lettera o) messa in sicurezza permanente, dopo le parole <in modo definitivo le fonti inquinanti> aggiungere <, ivi compresi rifiuti stoccati,> e dopo le parole <per le persone e per l'ambiente> aggiungere <, qualora si dimostri, che nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti>; aggiungere, inoltre alla fine il seguente periodo:<Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste dalla normativa per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura.>

Relazione

La disposizione di cui alla lettera a) ha lo scopo di chiarire che tutti gli interventi disciplinati dal titolo V del D.lgs. 152/06 hanno l'obiettivo di tutelare la salute (prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione) e non la riparazione delle matrici ambientali, che resta attratta al campo di applicazione della disciplina del danno ambientale di cui alla Parte VI del D.lgs. 152/2006. L'effetto principale di questa impostazione è di porre sullo stesso piano gli interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica: tutti sono parimenti finalizzati a tutelare la salute. Ciò che continua a differenziare detti interventi sono gli obblighi che restano in capo al titolare/gestore dell'area, in particolare la messa in sicurezza operativa e la messa in sicurezza permanente impongono una continua verifica delle misure di tutela della salute interna ed esterna al sito tramite attività di monitoraggio.

La disposizione di cui alla lettera b) modifica la definizione di "messa in sicurezza operativa" limitando tale insieme di interventi ai siti "industriali" in quanto si ritiene che la messa in sicurezza operativa sia quella più compatibile con un utilizzo ai fini produttivi del sito. Infatti, in tali siti la permanenza e il lavoro delle persone è e può essere sottoposto a particolari modalità e precauzioni. La situazione, invece è diversa nei casi in cui l'area sia aperta al pubblico in quanto destinata ad usi residenziali (abitazioni) o commerciali (ristoranti, centri commerciali, negozi, ecc.).

La disposizione di cui alla lettera c) ha lo scopo di velocizzare le procedure di approvazione della conclusione degli dei progetti di messa in sicurezza e bonifica imponendo all'interessato di presentare l'analisi di rischio dei progetti contestualmente ai risultati della caratterizzazione effettuata sul sito.

La disposizione di cui alla lettera d) prevede la possibilità di riutilizzare il sito in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale. Tale norma si coordina con quella contenuta nel comma 9 del medesimo articolo 242. Anche in questa disposizione la compatibilità dell'intervento non è valutata con riferimento agli obiettivi di bonifica, proprio in quanto sono considerati coerenti rispetto agli obiettivi di tutela della salute anche gli interventi di messa in sicurezza permanente e operativa. In considerazione degli obiettivi di tutela sanitaria di tutti gli interventi disciplinati dal Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006, la compatibilità è valutata con riferimento alle esigenze di tutela della salute e, per le sole acque, ai necessari interventi di riparazione a carico del responsabile del danno ambientale.

La disposizione di cui alla lettera e), in coerenza con quanto disciplinato dalle lettere precedenti, aggiorna la definizione di "messa in sicurezza permanente" da applicare nella materia relativa alle bonifiche di siti contaminati. In particolare, si prevede che tra le fonti inquinanti da isolare in modo definitivo, rispetto alle matrici ambientali circostanti, siano ricompresi i rifiuti stoccati e che la messa in sicurezza permanente sia realizzabile qualora si dimostri, che nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e ridotto impatto ambientale, anche ove non sia possibile la rimozione delle fonti.

Art. 26

(Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni)

1. Nel caso contemplato dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, diversamente da quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all'articolo 184 bis se il produttore dimostra:

- a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
- b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;
- c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa alla Provincia territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve in ogni caso confermare alla Provincia che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del DLgs 286/05.

Relazione

La disposizione in oggetto è volta a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 266, comma 7, del D.lgs. 152/06 in materia di materiali di scavo derivanti dalle attività dei cantieri di piccole dimensioni, prevedendo che i suddetti materiali possono essere assoggettati alla disciplina dei sottoprodotti ricorrendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) che possono essere attestate dal produttore mediante autocertificazione. Sono, altresì, dettate disposizione semplificatorie per consentirne il trasporto.

Art.27

(Norme in materia di esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

1. Fermo restando che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, restano vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 recante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", si prevede che:

a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze;

a.1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;

a.2) solo nel caso di utilizzazione come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);

b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;

c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;

d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante determinazione del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità si potrà anche fare riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell'impianto. Le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze previste dal Decreto Legislativo n. 259/2003 saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le modalità di seguito indicate. Per la verifica dei valori di attenzione devono essere individuate le pertinenze esterne degli edifici, di cui alla lettera a) del presente articolo, solo nel caso di utilizzazione come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere. Laddove siano assenti pertinenze esterne con tali caratteristiche, i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici così come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalità contenute nelle medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, alla elaborazione di Linee Guida che saranno approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con apposito Decreto Dirigenziale entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che provvederà alla relativa approvazione.

2. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 recante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", al mancato rispetto dei limiti e dei tempi

previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

3. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 recante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

Relazione

Il settore delle telecomunicazioni è caratterizzato da una elevata propensione all'innovazione tecnologica in grado di creare nuovi prodotti e servizi, soddisfare nuove esigenze ed incrementare la produttività delle imprese e della Pubblica Amministrazione. Infatti, tra le nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico saranno presenti servizi per le aziende e le pubbliche amministrazioni che consentiranno di usare la telepresenza favorendo il telelavoro, la telemedicina, l'e-commerce etc., a tutto vantaggio di un sensibile aumento della produttività e della qualità della vita.

Tali servizi richiederanno però grandi capacità trasmissive con la conseguente necessità di potenziare ed aggiornare le reti di comunicazione elettronica del Paese favorendo una nuova stagione di sviluppo delle telecomunicazioni mobili, anche nell'ottica dello sviluppo delle reti di quarta generazione o LTE (Long Term Evolution), le cui prestazioni saranno di gran lunga superiori a quelle attuali.

Le reti di quarta generazione (LTE) consentiranno, infatti, un deciso salto di qualità nel settore delle telecomunicazioni che, oltre a rappresentare un comparto improntato da una notevole propensione all'innovazione tecnologica, risulta essere ancora oggi un settore capace di convogliare investimenti notevolissimi a tutto vantaggio del sistema Paese come peraltro recentemente dimostrato nel corso dell'asta per l'assegnazione delle frequenze per la tecnologia 4G.

L'asta per le frequenze evidenzia, inoltre, che nonostante la grave crisi economica globale tale settore intende concretamente portare a compimento una nuova fase di investimento infrastrutturale nel settore delle TLC di cui il Paese ha urgentemente bisogno.

La necessità di favorire gli investimenti nel settore è stata avvertita sia dal legislatore comunitario (direttive 2009/1 36/CE e 2009/140/CE) che da quello nazionale (D. Lgs. n. 259/2003 recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche") che, da ultimo, è intervenuto con ulteriori norme volte a semplificare le procedure autorizzatorie per alcune tipologie di impianti (art. 87 bis D. Lgs n. 259/03 ed art. 35 Decreto legge 98/2011, convertito con legge n. 111/2011).

Per completare quest'opera di semplificazione normativa si rende, altresì, necessario un intervento che consenta di aggiornare e chiarire alcuni aspetti del DPCM 8 luglio 2003, recante il regolamento di attuazione della legge quadro sui campi elettromagnetici (legge n. 36/2001), mettendo a frutto il patrimonio di esperienze maturate in quasi un decennio da parte delle Arpa, della Fondazione Ugo Bordoni, dell'ISPRA e del CEI.

Attraverso l'introduzione di metodiche di misurazione univoche e di riferimenti a normative tecniche di settore gli operatori di comunicazione elettronica potranno, infatti, procedere alle necessarie attività di razionalizzazione e modernizzazione della rete potendo operare in quadro normativo più chiaro e definito. Peraltro nella maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio.

Inoltre, appare opportuno introdurre, in questa tematica caratterizzata da una costante e frenetica evoluzione tecnologica, una modalità di autoadattamento alle esperienze ed alle evoluzioni raccolte e validate da organismi tecnico amministrativi di riferimento generale, ferma restando l'indicazione dei valori limite in capo all'organo politico amministrativo.

Art. 28
(Materiali di riporto)

1. All'art. 3 del decreto legge 2/2012, come convertito dalla legge 28/2012, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, conglomerati bituminosi e non, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e lavaggio di inerti.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 49 del decreto legge 24 /01/2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'art. 185 comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Il suolo, in presenza di materiali di riporto, qualora potenzialmente contaminato, viene caratterizzato con le modalità definite dall'allegato 2 al titolo V parte IV del d.lgs 152/2006, realizzando, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (di cui alle colonne A e B della tabella 1 all'allegato V Titolo V della parte IV del d.lgs 152/2006) eventuali approfondimenti analitici, mediante test di cessione, sul materiale di origine antropica contenuto nei riporti, al fine di individuare l'eventuale presenza di sorgenti di contaminazione.”

Relazione

La disposizione in oggetto riscrive parte della disciplina in tema di matrici materiali di riporto dettata dall'articolo 3 del decreto legge 2/2012, come convertito dalla legge 28/2012 chiarendo la definizione delle stesse matrici materiali di riporto e prevedendo che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 49 del decreto legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, le stese matrici, eventualmente presenti nel suolo di cui all'art. 185 comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti. Vengono inoltre dettate specifiche disposizioni per la caratterizzazione del suolo frammisto a materiali di riporto in ipotesi di potenziale contaminazione del medesimo.

Art. 29
(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8 bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale”.

2. All'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale”.

Relazione

Le norme contenute nel presente articolo hanno lo scopo di evitare che per una stessa opera il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti a due diversi Uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: la Direzione generale per le Valutazioni Ambientali (che fa la VIA) e la Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare [titolata per le autorizzazioni sia ex art. 104 (acque di strato delle piattaforme) che ex art. 109 (cavi e condotte)]. Le soluzioni proposte si riverbererebbero positivamente anche a livello regionale, ove vengono assorbite e ricomprese tutte le altre autorizzazioni. Sono due vere semplificazioni a costo zero. Non sono previsti oneri, ma anzi risparmi per l'Amministrazione (che unirebbe tutte istanze in un unico procedimento) e soprattutto per le imprese, che guadagnerebbero tempi oggi determinabili nell'ordine di mesi.

Art. 30

(Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti di autorizzazione integrata e garantire il rispetto dei tempi di adozione dei relativi provvedimenti, al D. Lgs. 152/2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 7, comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."

b) All'art. 29-ter, comma 1, viene aggiunta la seguente lettera: "m) l'elenco delle autorizzazioni ambientali in concreto necessarie per l'attivazione dell'impianto".

c) All'articolo 29-ter, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Allo scopo di favorire la completezza e la qualità delle istanze presentate dai proponenti, necessarie per assicurare tempi certi per lo svolgimento dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la conformità della stessa e della documentazione allegata. Per gli impianti di competenza statale la verifica è effettuata con riferimento al formato e alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2. Qualora l'autorità competente ravvisi la non conformità della domanda ai sensi del periodo precedente, questa viene dichiarata improcedibile. Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione della improcedibilità, il proponente può rendere la domanda conforme ai sensi del primo periodo del presente comma. Qualora questo termine decorra inutilmente, l'istanza si intende ritirata. Sulla domanda che sia stata adeguata dal proponente entro e non oltre il termine di cui al periodo precedente, la nuova verifica di conformità è effettuata, nei tempi e nei modi di cui ai primi due periodi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la conferenza stato regioni su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato, ai fini della verifica di conformità, il formato unificato per la presentazione all'autorità competente delle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale".

d) All'articolo 29-ter, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"5. Per le verifiche di cui al comma precedente, nel caso di impianti di competenza statale, la verifica è effettuata dalla Commissione istruttoria per l'AIA-Ippc, che si può allo scopo avvalere dell'ISPRA, il quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Tutti i termini previsti dalla legge o definiti dall'autorità competente, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, si considerano in ogni caso perentori. Si considerano tali anche i termini stabiliti dal decreto con il quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disciplina lo svolgimento del procedimento di competenza della Commissione di cui all'articolo 8-bis.”

e) All'articolo 29-quater, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'autorità competente, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 241/1990., una volta verificata l'idoneità della domanda ai sensi dell'art. 29-ter, comma 4, comunica l'avvio del procedimento indicando anche la data di conclusione del procedimento.”

f) All'art. 29-quater, comma 11, le parole “norme settoriali.” Sono sostituite dalle seguenti: “norme settoriali, nonché tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, elencati dal proponente ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. h) del presente decreto. La durata delle singole autorizzazioni ambientali sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale è la medesima dell'autorizzazione integrata ambientale a cui accedono, come stabilita all'art. 29-octies, comma 1.”

Relazione

Il comma 1, lett. a) allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure per il rilascio dei provvedimenti di VIA e di parere di VAS, viene soppresso l'obbligo di acquisire il parere dei Ministeri diversi da quelli concertanti introdotto dal d. lgs. N. 128 del 2010.

La lettera b) del medesimo comma precisa ulteriormente il contenuto della domanda da presentare per il rilascio dell'AIA.

La lettera c) modifica l'articolo 29 ter, comma 4, prevedendo disposizioni semplificatorie per la verifica di completezza e correttezza di presentazione della domanda da presentare per il rilascio dell'AIA.

La lettera d) prevede che per le anzidette verifiche, nel caso di impianti di competenza statale, la verifica è effettuata dalla Commissione istruttoria per l'AIA-Ippc, che si può allo scopo avvalere dell'ISPRA.

La lettera e) precisa che l'autorità competente, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 241/1990 e s.m.i., una volta verificata l'idoneità della domanda ai sensi dell'art. 29-ter, comma 4, comunica l'avvio del procedimento indicando anche la data di conclusione del procedimento allo scopo di garantire una tempestività nella definizione del procedimento.

La lettera f) prevede che le AIA, rilasciate ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, sostituiscono ad ogni effetto anche tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi.

MISURE IN MATERIA ALIMENTARE

Art. 31

(Soppressione della tenuta specifica per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.”

Relazione

Tale proposta di modifica richiede la soppressione dell'obbligo della contabilità UTF per le imprese alimentari che utilizzano alcool etilico per uso alimentare ad accisa assolta.

Per alcuni tipi di materie prime tra cui l'alcool etilico l'Erario esige il pagamento dell'accisa. Pertanto gli stabilimenti che utilizzano questa materia prima ad accisa assolta pagano l'alcool al produttore (distilleria) o al grossista (deposito fiscale) comprensivo dell'accisa che lo stesso provvede a destinare all'Erario.

Non solo, ma i predetti stabilimenti sono obbligati alla tenuta di registri cartacei ed informatici di una complessità e farraginosità al limite del comprensibile in cui vengono richiesti tanti dati inutili e di borbonica memoria tali da mettere in forte difficoltà le aziende più piccole, penalizzate dalle incombenze burocratiche tra l'altro anche di totale inutilità.

In pratica non esiste nessun motivo valido per caricare le aziende di una tale mole di incombenze burocratiche per controllare una materia prima, quale l'alcool ad uso alimentare, che, con l'assolvimento dell'accisa dovuta, perde quella valenza di rigoroso controllo che aveva prima del pagamento del tributo.

La soppressione, dunque, dell'obbligo di detenere contabilità specifiche con registri sia cartacei che informatici per quelle imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, non produrrebbe alcun danno per l'Erario con una serie di vantaggi quali:

1) un alleggerimento del personale dell'Agenzia delle Dogane preposto al controllo, con un notevole risparmio di mezzi e personale a carico della stessa Agenzia;

3) un alleggerimento burocratico per le aziende che potrebbero dedicarsi al loro specifico lavoro incentivando ricavi, occupazione e in sostanza maggior ricchezza per il Paese.

L'emendamento proposto non necessita di copertura finanziaria.

Art. 32

(Modifica al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004")

1. 'art. 1 del decreto legislativo del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE n. 882/2004 dopo al comma 3-bis sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché gli artigiani e le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1.".

Relazione

La disciplina del finanziamento dei controlli sanitari ufficiali nel settore alimentare, di cui al decreto legislativo 194/2008, prevede apposite tariffe che le imprese operanti nel settore della seconda trasformazione di prodotti primari di origine animale o appartenenti ad altre filiere di trasformazione di prodotti alimentari di origine non animale, sono tenute a versare anche in mancanza di specifici controlli sanitari. Inoltre, l'entità delle tariffe è calcolata senza tener conto della dimensione delle imprese, talora senza dipendenti, con bassa capacità produttiva e grado limitato di rischio, né della relativa posizione geografica.

Il decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 194 è stato adottato in attuazione del Regolamento CE 882 del 2004 sulla base della delega contenuta nell'articolo 27 della legge 25 febbraio 2008 n. 34 (Legge comunitaria 2007). Il citato articolo 27, al comma 1) lett. a), prevede, tra i principi e criteri direttivi, che "la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004." In particolare l'art. 27, comma 5 del

Regolamento CE 882 del 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, prevede che:

“Nel fissare le tasse gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

Il tipo di azienda del settore interessata ed i relativi fattori di rischio;

Gli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva;

I metodi tradizionali impiegati per la produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti;

Le esigenze delle aziende del settore situate in regioni soggette a particolare difficoltà di ordine geografico”.

Inoltre lo stesso articolo prevede la possibilità per ogni Stato membro di fissare una tassa di livello inferiore all'importo minimo in alcuni casi specifici.

Il legislatore italiano, nel recepire il regolamento ha aggiunto la Sezione 6 dell'Allegato A, relativa agli “Stabilimenti non ricompresi nell'Allegato 4 sezione B del Regolamento CE 882/2004” andando a configurarsi tale inserimento come un chiaro esempio di goldplating, dato che le imprese italiane vengono sottoposte a normative maggiormente restrittive ed a costi aggiuntivi rispetto al dettato comunitario.

Tale sezione va a fissare delle tariffe annue forfettarie – che le aziende devono versare entro il 31 gennaio – di un minimo di 400 euro (per la fascia A), ad un massimo di 1.500 euro per la fascia (C), passando dagli 800 euro per la fascia B.

Il Decreto Legislativo, infatti, all'art. 10, dispone il pagamento di una tariffa forfettaria annua, da versare entro il 31 gennaio, indipendentemente dall'effettuazione dei controlli, da parte della generalità delle imprese del settore alimentare, anche di quelle svolgenti attività produttive diverse da quanto previsto dal Regolamento CE 882/2004.

L'emendamento proposto è diretto ad escludere gli artigiani e i piccoli imprenditori dall'ambito di applicazione del Dlgs 194/2008 al fine di evitare che imprese di piccola dimensione siano sottoposte al pagamento di una vera e propria tassa prevista per tutte le aziende di produzione alimentare che vendono oltre il 50% di prodotto all'ingrosso (così come specificato dalla nota del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, del 17 aprile 2009 che esclude le imprese che vendono direttamente al consumatore oltre il 50% della produzione dal pagamento della tariffa).

Ciò premesso, le micro imprese operanti nel settore alimentare (che non lavorano le carni o i mangimi, già soggetti ad ulteriori controlli e verifiche anche veterinarie e che non vendono al dettaglio oltre il 50% della produzione) che sono assoggettate al pagamento di questa tassa annua, indipendentemente dall'effettuazione di controlli, possono essere quantificate in 10.000 imprese che, prevalentemente, pagano – considerando che le fasce individuate dalla sezione 6 sono molto ampie – la tariffa di Fascia A (400 euro).

In tale contesto, l'applicazione indiscriminata della tariffa a carico delle imprese di piccole dimensioni provoca una distorsione della concorrenza sia in ambito interno, a vantaggio delle realtà più grandi, sia sul piano comunitario rispetto agli altri Paesi, che - specie in un momento di crisi come quello attuale - rischia di creare ulteriori difficoltà a settori ed imprese maggiormente rappresentative del made in Italy, specie di minore dimensione, indipendentemente dall'effettuazione di alcun tipo di controllo.

A tal fine, si richiede l'esclusione di queste imprese al pagamento della tassa, come già previsto, per altre imprese che pur appartenenti a medesime filiere produttive ma operanti nel settore agricolo hanno visto il riconoscimento di una specifica esenzione dagli obblighi sopra ricordati, introdotta con la Legge Comunitaria 2009 (art. 48, comma 5, L. 96/2010).

Art. 33

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 il comma 6 è sostituito dal seguente:” 6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definita una specifica disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.”

Relazione

La disposizione intende completare, sulla base della prima esperienza applicativa, la disciplina dettata con le nuove norme di semplificazione in materia di prevenzione incendi, prevedendo una apposita disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.”

MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 34

(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale)

1. “Nella Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte I dell'Allegato IV:

- i. alla lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “nonché i silos per i cereali”;
- ii. dopo la lettera v) è inserita la seguente: “v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, materiali vegetali e semi di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie.”;
- iii. dopo la lettera kk) è aggiunta la seguente lettera: “ll) cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva”;

b) alla Parte II dell'Allegato IV:

- i. alla lettera nn) sono soppresse le seguenti parole “in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella” ed è altresì soppressa la tabella di cui alla stessa lettera nn);
- ii. dopo la lettera v), è inserita la seguente: “v-bis: Impianti di essiccazione di cereali, materiali vegetali e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato.”;
- iii. dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente lettera: “pp) cantine che trasformano fino a 1.000 tonnellate l'anno di uva”.

2. “I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all’articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
3. “Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono alla revisione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dell’analisi dei seguenti elementi:
 - a) il livello di inquinamento esistente;
 - b) la tipologia e consistenza delle attività svolte nelle aree che risultano compromesse;
 - c) le possibili fonti di pressione;
 - d) eventuali elementi e fonti naturali di inquinamento, preesistenti o indipendenti da quello antropico;
 - e) il rapporto di causa ed effetto tra i diversi fattori, vale a dire, l’individuazione di quanto ciascuno degli elementi (naturali o antropici) incide sull’inquinamento esistente o rischia di aggravarlo e, quindi, la tipologia ed il livello di inquinamento che ogni fonte di pressione è in grado di causare.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, il Consiglio dei ministri esercita il potere sostitutivo per gli adempimenti di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni”.
5. “All’art. 31 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 e ss.mm.ii., dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
 - 3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
 - 3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto legge, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
 - 3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinati dai commi 3-bis e 3-ter. “

Relazione

Il comma 1 introduce una semplificazione per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo. Infatti, l’articolo 272, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che non siano sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti e le attività elencati nella Parte I e II dell’Allegato IV della Parte V del decreto medesimo. Con riferimento agli impianti di essiccazione di cereali e di altri prodotti agricoli si ritiene pertanto necessario introdurre un regime autorizzatorio semplificato delle emissioni in atmosfera, in considerazione dell’irrelevanza di tali emissioni.

Il comma 2 esclude dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano direttamente il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione. Tale semplificazione elimina l'attuale impostazione restrittiva, pregiudizievole per le piccole imprese e non corrispondente alle disposizioni comunitarie in materia ed alla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia, che pongono l'obbligo di iscrizione all'Albo a carico dei soli operatori che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti (anche se di propria produzione) in modo professionale, vale a dire con sistematicità e continuità.

Ai commi 3 e 4 si prevedono adeguamenti della normativa relativa alla revisione delle zone vulnerabili ai nitrati, che attua gli impegni derivanti dall'Accordo Quadro approvato in Conferenza Stato Regioni nel 2010. In particolare è in corso da parte dell'ISPRA l'analisi delle fonti inquinanti, che deve consentire il ridisegno delle zone vulnerabili, la cui applicazione comporta rilevanti oneri a carico delle imprese zootecniche. Per tale ragione, data la necessità di ottemperare alla direttiva comunitaria ed evitare procedure di infrazione, è necessario individuare tempestivamente e con esattezza le responsabilità inquinanti e le zone vulnerabili. In caso di inadempienza delle Regioni, si prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo.

Al comma 5 si prevede la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese. In agricoltura sono diffusi i rapporti di lavoro instaurati tra singoli lavoratori ed una pluralità di datori di lavoro, facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare, fattispecie assimilabile alle reti di imprese agricole. Si tratta in realtà di imprese che, pur distinte dal punto di vista giuridico, operano di fatto in modo molto simile ad un'unica impresa. Attualmente queste imprese debbono assumere ciascuna i propri dipendenti, non essendo possibile procedere ad una assunzione di gruppo. Questa procedura crea notevoli difficoltà operative in quanto non è sempre agevole individuare preventivamente i periodi in cui il lavoratore sarà chiamato a prestare la propria opera nelle varie aziende del gruppo, che sono gestite economicamente come un unicum. Il distacco, peraltro, non è sempre attuabile in tali circostanze, in quanto possono mancare i requisiti previsti dalla legge (temporaneità ed interesse del distaccante) ed è difficile gestire correttamente dal punto di vista formale e amministrativo tale istituto. Sussiste quindi la necessità di consentire l'assunzione congiunta da parte di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario. Analoghe motivazioni sussistono anche con riferimento alle imprese legate da un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Resta ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese che hanno proceduto all'assunzione nei confronti del lavoratore e delle amministrazioni previdenziali e fiscali. La norma proposta aggiunge 3 nuovi commi all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (cd. Legge Biagi). Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.